

**COMUNE DI FRONT**

**Città Metropolitana di Torino**

**PARERE DELL 'ORGANO DI REVISIONE  
SULL'APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  
COMUNALI**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Dott. Nicola PARONZINI**

## Comune di Front (TO)

# L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.19 del 09 Dicembre 2025

In data odierna il sottoscritto dott. Nicola Paronzini, revisore dei conti del Comune di Front, nominato con deliberazione di C.C. n. 38 del 12 dicembre 2024

al fine di esprimere il proprio parere in merito **all'APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**, ha esaminato la documentazione ricevuta da parte del comune di Front (proposta di deliberazione Consiglio Comunale n.42 del 09 dicembre 2025).

### Premesso

- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che *“...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”*;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 prevede *“... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...”*.

- che il Vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali è stato approvato con delibera c.c. n.27 del 30.09.2020

Visti

- a) il DM 14.04.2023 il quale aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;
- b) l'art. 1 del D.lgs 30.12.2023 n. 219 e in particolare il comma 1, lettera e), il comma 1 lettera m);
- c) l'art. 1 del D.Lgs 30 dicembre 2023 n. 220 che ha abrogato l'istituto del reclamo – mediazione;
- d) visto il testo del nuovo Regolamento da introdursi a far data 01.01.2026, inviata dall'Ente in data 09.12.2025;
- e)

**Visto** il D.lgs. n.267/2000 TUEL, ed in particolare l'art. 239 in merito alle Funzioni dell'Organo di Revisione.

Tutto ciò premesso e considerato,

### **IL REVISORE DEI CONTI**

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

in merito all'approvazione dell'atto ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI".

Novara, 09 dicembre 2025

**Il Revisore dei Conti**  
dott. Nicola PARONZINI



